

elaborato n. 06

D.U.V.R.I.

SERVIZIO DI:

CONDUZIONE GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA
INSTALLATI NEI QUARTIERI DISTRIBUITI SUL TERRITORIO DELLE U.O.G. DI BERGAMO, LECCO
E SONDRIO

COMMITTENTE:

ALER BERGAMO LECCO SONDRIO

DATI DELL'APPALTO:

Durata	3 ANNI
Lotto	UNICO
Tipologia	SERVIZI
Tipo di contratto	A CORPO PER LA GESTIONE A CANONE A MISURA PER LA MANUTENZIONE EXTRA CANONE

Il Progettista
Arch. Emma Vecchiarelli



ALER Bergamo Lecco Sondrio

Sede legale: via Mazzini 32/A – 24128 Bergamo – tel. 035 259595 – PEC direzione@pec.alerbg.it

Sede operativa Lecco: via Giusti 12 – 23900 Lecco – tel. 0341 358311 - PEC aler.lc@pec.alerbg.it

Sede operativa Sondrio: piazza Radovljica 1 – 23100 Sondrio – tel. 0342 512999 - PEC aler.so@pec.alerbg.it

C.F. e P.IVA 00225430164

Il presente documento di valutazione è stato predisposto preventivamente alla fase di appalto, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 26 comma 3 e 3 ter del D.Lgs. 81/2008. Esso costituisce lo strumento del Datore di Lavoro finalizzato a promuovere la cooperazione ed il coordinamento per:

- l'individuazione e l'attuazione delle misure di protezione e prevenzione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori;
- l'informazione reciproca in merito a tali misure;

al fine di eliminare o, ove non possibile, ridurre al minimo i rischi dovuti alle interferenze nelle lavorazioni oggetto dell'appalto. Preliminarmente alla stipula del contratto e, comunque, prima del concreto inizio delle attività in appalto, ALER promuoverà la cooperazione ed il coordinamento di cui all'art. 26 comma 3 e 3 ter del D.Lgs. 81/2008, mediante la redazione, in contraddittorio con l'appaltatore, del "Verbale di sopralluogo preliminare congiunto e di coordinamento". I contenuti del suddetto verbale potranno, in qualsiasi momento, essere integrati con le eventuali ulteriori prescrizioni o procedure di sicurezza (individuate per eliminare o ridurre i rischi da interferenza determinati dalla presenza di altre ditte presso le medesime aree dell'edificio oggetto del presente appalto), contenute in uno o più "Verballi di Coordinamento in corso d'opera". Il "Verbale di sopralluogo preliminare congiunto e di coordinamento" e gli eventuali successivi "Verballi di Coordinamento in corso d'opera" costituiscono parte integrante del presente D.U.V.R.I., che verrà custodito, in copia originale.

Art. 1. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO IN APPALTO

Il servizio di conduzione gestione e manutenzione degli impianti di videosorveglianza installati nei quartieri distribuiti sul territorio delle U.O.G. di Bergamo, Lecco e Sondrio è suddiviso in:

- 1) attività a canone, che rimane fisso ed invariabile;
- 2) manutenzione straordinaria extra canone, che verrà riconosciuta previa autorizzazione della stazione appaltante e nel limite massimo sotto indicato.

Sono previste le seguenti prestazioni / forniture e relativi servizi:

- a) gestione e manutenzione degli impianti di videosorveglianza;
- b) aggiornamento del/dei software dell'intero sistema in particolare per le future implementazioni;
- c) l'intera fornitura del servizio "chiavi in mano", senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, comprensiva di tutte le attività necessarie alla funzionalità dell'intero sistema ed alla sua integrazione con i sistemi che sono funzionalmente ed operativamente connessi al sistema medesimo.

Interventi di natura organizzativa e tecnologica richiesti

- a) Manutenzione programmata a canone.
- b) Manutenzione straordinaria extra canone.
- c) Gestione delle registrazioni da fornire su richiesta della stazione appaltante.

Art. 2. UBICAZIONE

Per lo svolgimento del servizio l'appaltatore opererà presso gli impianti di videosorveglianza installati nei quartieri distribuiti sul territorio delle U.O.G. di Bergamo, Lecco e Sondrio nei giorni

dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 21:00 e, se richiesto dal DEC o da un rappresentante della Stazione Appaltante, per i casi di emergenza, il sabato e i giorni festivi dalle 9:00 alle 21:00. Per lo svolgimento dei lavori e dei servizi l'Appaltatore dovrà utilizzare attrezzature, macchine e materiali in propria dotazione.

Art. 3. DETTAGLIO DI COORDINAMENTO

Ai fini della pratica concreta della prescrizione di coordinamento e cooperazione prevista dall'art. 26 D.Lgs 81/08, previe riunioni fra ALER e l'Appaltatore in funzione delle varie fasi delle attività cui trattasi, verrà individuato uno specifico "dettaglio di coordinamento" indicante i soggetti responsabili dell'attuazione del coordinamento.

Art. 4. VERIFICA DEI REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI

Successivamente all'aggiudicazione, ai sensi e per effetto del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. si provvederà alla verifica documentale relativa:

- alla valutazione di tutti i rischi ai sensi dell'art. 17 D.Lgs 81/2008 e s.m.i.;
- al possesso dei requisiti di idoneità professionale ex art. 26 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- alla nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell'ex art. 2 D.Lgs 626/94 ovvero indicazione del nominativo del RSPP all'interno del DVR e relativa formazione attestante le capacità e i requisiti tecnico professionali secondo quanto previsto dall'art. 32 D.Lgs 81/2008 e s.m.i.;
- alla nomina del Medico Competente;
- alla formazione e addestramento dei dipendenti in relazione ai rischi individuati nel DVR dell'impresa.

È fatto obbligo al personale dell'Appaltatore di indossare una divisa identificativa propria della impresa e che sia chiaramente identificabile l'operatore addetto, attraverso il cartellino di riconoscimento previsto dalla normativa vigente. L'Appaltatore, come innanzi indicato, si impegna a partecipare e a rendere periodici momenti di confronto ai fini del necessario coordinamento fra le parti per lo svolgimento di un'adeguata comunicazione ed informazione agli operatori interessati e, nel caso di necessità, ad azioni di formazione congiunta.

Art. 5. NORME COMPORTAMENTALI

ALER, oltre a prendere in considerazione i rischi generali e specifici esistenti nell'ambiente in cui l'Appaltatore si troverà ad operare, individua le misure di prevenzione e di emergenza da adottare, con lo scopo di realizzare una efficace cooperazione e coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dei rischi, dovute alle interferenze che si potrebbero verificare nei luoghi e nei tempi di attività delle imprese appaltatrici per le attività di manutenzione degli edifici e degli impianti esistenti, per la presenza sul territorio delle maestranze addette ai servizi di igiene ambientale. In particolare l'Appaltatore deve:

- adottare idonei provvedimenti per evitare che eventuali rischi introdotti dalla propria attività coinvolgano personale di ALER e delle imprese appaltatrici per essa operanti sul territorio;
- rispettare scrupolosamente le procedure interne di ALER e le disposizioni impartite in relazione ai rischi generali e specifici che saranno comunicati dal coordinatore per la sicurezza in esecuzione;

- fornire indicazioni al proprio personale di seguire regole di comportamento e di rispetto delle funzioni svolte nell'ambito degli spazi residenziali, esterni ed interni, negli alloggi, nonché delle procedure gestionali generali e specifiche applicabili alle singole attività eventualmente interferenti.

Un documento sintetico relativo alle procedure verrà trasmesso dalla direzione dell'esecuzione del contratto. Nel rispetto di quanto sopra, è necessario:

- prima di effettuare l'intervento, laddove vi siano attività in corso, avvisare gli operatori presenti e il Responsabile individuato nel "dettaglio di coordinamento" per essere messi a conoscenza di eventuali situazioni particolari e rischi specifici (procedure di lavoro, apparecchiature in funzione, prodotti e sostanze pericolosi utilizzati, ecc.);
- prendere preventivamente accordi con il Responsabile della struttura o suo delegato, per necessità inerenti le attività in corso, laddove si verifichino gli interventi;
- qualora si rendesse necessario, al termine della giornata lavorativa, gli addetti dell'appaltatore devono riporre i propri attrezzi, macchine e materiali negli spazi resi disponibili dalla Struttura, preventivamente individuati e confinati, nonché lasciare i locali e i piani di calpestio e di passaggio in ordine, in modo da non intralciare il passaggio dei residenti locatari o non locatari ovvero del personale impiegato di ALER;
- l'appaltatore e il proprio personale dovranno mantenere riservato quanto verrà a loro conoscenza in merito alla organizzazione e attività svolte dalla Struttura durante l'espletamento dei lavori nei fabbricati.

Il personale dell'appaltatore, per poter accedere ed operare nei complessi edilizi e nelle aree pertinenziali in proprietà o in gestione di ALER dovrà:

- essere in numero adeguato alla natura dei lavori da svolgere;
- indossare gli indumenti di lavoro e adeguatamente equipaggiato per la propria sicurezza ed in possesso delle attrezzature adatte all'esecuzione dell'opera;
- essere individuabile nominativamente, con apposita registrazione verificata dal coordinatore per la sicurezza in esecuzione, mediante apposizione sull'indumento da lavoro della tessera di riconoscimento secondo le modalità prescritte dall'art. 6 comma 1 e 2 della Legge 3 agosto 2007 n. 123;
- non fumare nei luoghi, nei locali e nelle aree dove vige il divieto di fumo;
- per gli interventi che richiedono uso di attrezzature e/o macchinari, in relazione ai lavori da svolgere, il personale dell'appaltatore dovrà essere formato, addestrato a consultare sempre i libretti di istruzione tecnica prima dell'inizio degli interventi nonché istruito adeguatamente affinché in caso di fermata di tale attrezzatura, ciò, non possa essere di pregiudizio dell'incolumità fisica propria, degli utenti residenti, del personale dell'Azienda e del personale di altre imprese operanti sul territorio;
- attenersi e rispettare le indicazioni riportate dall'apposita segnaletica e cartellonistica specifica di rischio e/o di pericolo;
- non ingombrare con materiali e/o attrezzature i percorsi pedonali e carrabili dei lotti residenziali, delle vie di esodo e delle uscite di emergenza;
- non abbandonare materiali e/o attrezzature che possono costituire fonte potenziale di pericolo in luoghi di transito e di lavoro;

- non abbandonare materiali e/o attrezzature in posizione di equilibrio instabile o, qualora ciò fosse indispensabile, deve esserne segnalata la presenza in modo opportuno mediante coordinamento tra le imprese;
- non usare abusivamente materiali e/o attrezzature di proprietà di ALER e di altre imprese appaltatrici che operino per conto di ALER stessa;
- in caso di evento pericoloso per persone o cose (ad esempio, incendio, scoppio, allagamento, ecc.) e/o in caso di evacuazione, il personale dell'appaltatore deve attenersi scrupolosamente alle disposizioni contenute nel Piano di Emergenza che sarà prodotto alla consegna dei lavori.
- segnalare la propria presenza in loco per informazione dell'utenza, delle altre imprese operanti ovvero della struttura impiegatizia nelle sedi aziendali.

L'appaltatore è tenuto a fornire al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione la "Dichiarazione su misure di prevenzione e protezione della sicurezza e salute dei lavoratori adottate, per operare nell'ambito dei luoghi di lavoro nonché a segnalare tutti gli incidenti e/o infortuni che si dovessero verificare durante lo svolgimento dei lavori presso gli edifici e le aree oggetto del presente appalto di lavori e servizi".

L'appaltatore è altresì tenuto ad adempiere ai seguenti obblighi: contenimento dell'inquinamento ambientale, rimozione dei rifiuti derivanti delle eventuali demolizioni e pulizie finale dei luoghi di accumulo, utilizzo di macchine e attrezzature in condizioni di perfetta funzionalità e di manutenzione.

In casi di emergenza, qualora i lavori si svolgano all'interno degli uffici di ALER o locali chiusi connessi alla residenza, è fatto obbligo di seguire scrupolosamente le misure e i provvedimenti indicati nel Piano di Emergenza. L'appaltatore è obbligato ad informare e formare i propri lavoratori del contenuto del Piano di Emergenza e verificarne il corretto apprendimento e la rigida applicazione.

Si riporta, nel seguito, un elenco non esaustivo delle principali misure da adottare per ridurre i rischi dovuti alle interferenze, intervenendo nei luoghi di lavoro dei siti oggetto dell'appalto. Si stabilisce che non potrà essere iniziata alcuna operazione d'attività in regime di appalto o subappalto, da parte della Ditta Appaltatrice/Lavoratore Autonomo, se non a seguito di **Verbale di sopralluogo preliminare congiunto e di coordinamento** (ai sensi dell'art. 26 comma 3, lettera b D. Lgs. N. 81/2008e s.m.i.), che sarà indicato da ALER a conclusione delle procedure di gara. Si stabilisce inoltre che eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza che possano dar luogo ad un pericolo grave ed immediato, daranno il diritto di interrompere immediatamente i lavori da parte di ALER.

Art. 6. RISCHI E PREVENZIONE

Luoghi, aree e ambiti di attività descritti ai fini del presente documento: aree esterne di pertinenza dei fabbricati residenziali ALER, quali corti, cortili, piazzali, vialetti, camminamenti pedonali di qualsiasi tipo, piani piloty, porticati, strade, aree di parcheggio, rampe, ecc. aiuole, giardini, parchi, superfici e spazi comuni interne ai fabbricati residenziali ALER, quali androni, corridoi cantine, vani scala, spazi di sotto fabbricato, locali comuni di fontane e ex cabine idriche, locali stenditoio, terrazzi comuni e piani di copertura, tetti e sotto tetti, box e autorimesse, etc., alloggi con utenti residenti.

In tali ambiti residenziali o non, in presenza quindi degli utenti residenti o non residenti, del personale impiegato in ALER a qualsiasi titolo, infine dei lavoratori delle imprese edili o impiantistiche appaltatrici per conto di ALER per i lavori di manutenzione, recupero o ristrutturazione, pulizia, ecc. nonché dei lavoratori addetti delle Aziende di pubblici servizi (ENEL, ACEA, ITALGAS, ecc.) per lavori di manutenzione o rifacimento impianti.

Art. 7. BARRIERE ARCHITETTONICHE / PRESENZA DI OSTACOLI

L'attuazione degli interventi, non devono creare barriere architettoniche o ostacoli alla percorrenza dei luoghi. Occorre segnalare adeguatamente il percorso alternativo e sicuro per gli utenti se dovesse essere occupato quello di routine.

Attrezzature e materiali di cantiere dovranno essere collocate in modo tale da non poter costituire inciampo. Il deposito non dovrà avvenire presso accessi, passaggi, vie di fuga; se ne deve, inoltre, disporre l'immediata raccolta ed allontanamento al termine delle lavorazioni.

Se gli interventi presuppongono l'apertura di botole, cavedi, sottopassaggi e simili, eventualmente posti nella zona sottostante i pavimenti, dovranno essere predisposte specifiche barriere, segnalazioni e segregazioni della zona a rischio o garantire la continua presenza di persone a presidio.

Nel caso di impianti di sollevamento, sarà posizionata la necessaria segnaletica di sicurezza con il divieto di accesso alle aree e alle attrezzature oggetto di manutenzione.

Art. 8. PRESENZA DI MATERIALE FACILMENTE COMBUSTIBILE E USO DI FIAMME

Preliminarmente alle lavorazioni, è necessario prendere visione delle vie di esodo, le uscite di sicurezza e i mezzi per l'estinzione degli incendi.

Si ribadisce il divieto assoluto di fumare all'interno dei luoghi di lavoro, in particolare in presenza di materiali infiammabili.

Eventuali interventi, preventivamente autorizzati, che prevedono il generarsi di scintille o l'utilizzo di fiamme (es. saldatura), devono essere eseguiti con la massima cautela, in particolare dopo avere:

- sgomberato l'area adiacente alle lavorazioni da materiali infiammabili;
- posizionato, nelle immediate vicinanze al punto di intervento, un idoneo mezzo di estinzione incendi;
- disposto un operatore che svolga attività di sorveglianza e, in caso di necessità, di pronto intervento.

Gli interventi che prevedono l'utilizzo di bombole per la saldatura devono essere eseguiti con attrezzature dotate di tutti i dispositivi di sicurezza a norma di legge.

In ogni caso, le bombole per la saldatura o qualsiasi altro materiale infiammabile potranno essere tenuti all'interno dei locali luoghi di lavoro comunali solo per il tempo strettamente necessario alla esecuzione delle lavorazioni. Successivamente dovranno essere portati all'esterno presso luoghi preventivamente autorizzati.

Art. 9. ACCESSO DEGLI AUTOMEZZI, MEZZI ALIMENTATI A GPL E MACCHINE OPERATRICI

Gli automezzi dell'appaltatore dovranno accedere ed effettuare movimenti nei cortili, nelle aree di sosta, autorimesse etc. delle sedi di lavoro a velocità tale da non risultare di pericolo per le persone presenti o gli altri automezzi.

Sui piazzali esterni alle sedi lavorative dovranno essere adottate le seguenti precauzioni:

- osservare e rispettare la cartellonistica presente nelle zone adibite al transito;
- moderare la velocità; -prestare attenzione alla manovra di altri veicoli;
- in condizioni di scarsa visibilità e manovrabilità, effettuare manovre esclusivamente con l'ausilio di personale a terra; - non transitare o sostare nelle aree di manovra dei mezzi;
- nell'attraversamento pedonale di piazzali e vie interne prestare attenzione al sopraggiungere di veicoli;
- prestare attenzione a cancelli o portoni dotati di meccanismi di apertura e di chiusura meccanizzata;
- non manomettere (oscurare) i sistemi ottici di controllo dei meccanismi di apertura e di chiusura meccanizzata di portoni e cancelli;
- per interventi sui piazzali e sulla viabilità esterna, preventivamente autorizzati, segnalare con opportuna cartellonistica la presenza del cantiere.

Negli spazi interrati o seminterrati non è consentito l'accesso e la sosta ad automezzi alimentati a gas GPL, a meno che non siano dotati di serbatoi e impianti specificatamente omologati. Per interventi da eseguirsi con impiego di mezzi operativi, l'appaltatore porrà la massima attenzione (prima, durante e dopo le manovre) affinché nessuno possa entrare, né tanto meno sostare nel raggio d'azione della macchina operatrice. Qualora l'operatore, anche negli spostamenti, dovesse avere problemi di visibilità sarà aiutato da un secondo operatore munito di appositi D.P.I. La macchina operatrice dovrà essere dotata degli appositi dispositivi sonori e luminosi di segnalazione.

L'area di intervento sarà comunque interdetta al transito di persone e altri mezzi. Dovranno essere indicati i percorsi alternativi per i pedoni e per i mezzi.

Art. 10. INTERRUZIONE ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS E ACQUA

Interruzioni dell'energia elettrica, del gas, del funzionamento degli impianti, delle forniture idriche per i servizi e per il funzionamento degli impianti di spegnimento antincendio, andranno sempre concordate con ALER.

Le manovre di erogazione/interruzione saranno eseguite successivamente all'accertamento che le stesse non generino condizioni di pericolo e/o danni per disservizio.

Art. 11. POLVERI E FIBRE DERIVANTI DA LAVORAZIONI

Nel caso che un'attività lavorativa preveda lo svilupparsi di polveri, si opererà con massima cautela installando aspiratori o segregando gli spazi con teli/barriere. Tali attività saranno programmate e, salvo cause di forza maggiore (in tal caso devono essere prese misure atte a informare e tutelare le persone presenti), svolte in assenza di terzi sul luogo di lavoro.

Dovrà essere effettuata la necessaria informazione al fine di evitare disagi a soggetti asmatici o allergici eventualmente presenti.

Art. 12. SVILUPPO FUMI, GAS DERIVANTI DA LAVORAZIONI

Nel caso che un'attività lavorativa preveda lo svilupparsi di fumi, gas, si opererà con massima cautela garantendo una adeguata ventilazione dell'ambiente di lavoro anche installando aspiratori localizzati o segregando gli spazi con teli/barriere. Tali attività saranno programmate e, salvo cause di forza maggiore (in tal caso devono essere prese misure atte a informare e tutelare le persone presenti), svolte in assenza di terzi sul luogo di lavoro.

Dovrà essere effettuata la necessaria informazione al fine di evitare disagi a soggetti asmatici o allergici eventualmente presenti.

Art. 13. COMPORTAMENTO DA TENERE IN CASO DI EMERGENZA

Il personale dell'appaltatore deve attenersi scrupolosamente alle istruzioni contenute nella segnalazione di svolgimento dell'intervento, nel rispetto delle indicazioni contenute nella specifica cartellonistica e segnaletica affissa e, in modo particolare, alle prescrizioni del piano di emergenza per i lavori da svolgersi agli edifici, nelle aree e negli uffici.

È pertanto doveroso:

- non effettuare interventi diretti sugli impianti (salvo nei casi in cui non è stato possibile contattare il Responsabile dell'Azienda o dell'appaltatore dei lavori per conto dell'ALER, individuato nel "dettaglio di coordinamento" e si presenti una situazione di pericolo grave e immediato per il quale l'operatore è consapevole del rischio e in grado di procedere in condizioni di sicurezza);
- non utilizzare attrezzature antincendio e di pronto soccorso o effettuare interventi o manovre sui quadri elettrici o sugli impianti tecnologici (elettrico, idrico, termico, ecc.) senza aver ricevuto adeguate istruzioni e nella completa consapevolezza delle operazioni da svolgere secondo procedure di sicurezza.

Art. 14. EVACUAZIONE

Il personale dell'appaltatore deve attenersi scrupolosamente alle indicazioni contenute nelle specifiche cartellonistica e segnaletica affissa nelle strutture di edifici ed impianti ed in particolare:

- mantenere la calma e allontanarsi ordinatamente dai luoghi ove è presente uno stato di grave pericolo;
- lasciare le macchine in condizioni di sicurezza –staccare eventuali alimentazioni elettriche;
- asportare, se possibile, solo i propri effetti personali;
- seguire solo i percorsi di esodo indicati nelle planimetrie e contrassegnati dalla apposita segnaletica;
- non portare con sé oggetti ingombranti o pericolosi;
- non correre, spingere o gridare;
- non procedere in senso contrario al flusso di esodo;
- non usare in nessun caso ascensori o montacarichi;
- attendere la comunicazione di cessato allarme prima di rientrare nella struttura o nelle aree ove si stava svolgendo il lavoro e/o il servizio;
- prima di riprendere eventuali lavori e /o servizi, accertarsi della permanenza delle condizioni di sicurezza.

Art. 15. DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Diposizione 1

L'appaltatore dovrà far accedere il proprio personale dipendente unicamente nei luoghi e nelle aree indicati ed eventualmente nelle planimetrie localizzative eventualmente fornite dal DEC.

Le attrezzature, i macchinari, le utensilerie e i materiali dovranno essere scaricati nelle zone eventualmente delimitate, riservate o appositamente dedicati.

Trattandosi di comportamenti ripetuti nel tempo è fatto obbligo all'appaltatore di istruire adeguatamente il personale affinché operi nello svolgimento dei lavori e dei servizi con azioni, comportamenti, procedure, movimentazioni e percorsi sempre uguali nel tempo e ripetitivi. Per il trasporto di materiali di rifiuto all'interno degli edifici residenziali e degli uffici non è previsto l'uso di ascensore o montacarichi e pertanto la movimentazione manuale o assistita con elevatori elettrici, autogrù, etc, dovrà seguire percorsi di volta in volta individuati d'intesa con il DEC. In mancanza di individuazione preventiva dei percorsi è fatto divieto di procedere con le operazioni. È fatto obbligo all'appaltatore di provvedere, previa informativa al Responsabile dei lavori e al coordinatore per la sicurezza in esecuzione, ad informare ed istruire i lavoratori in caso di movimentazioni o comportamenti che possono causare eventuali rischi durante il trasporto di attrezzature, materiali e rifiuti. Tali segnalazioni e le misure adottate saranno meglio governate in loco sotto la diretta vigilanza dell'appaltatore, o suo delegato a ciò deputato, per regolare temporanei divieti ed accessi.

Nel caso di accesso ai luoghi non adeguatamente illuminati, quali ad esempio i locali di servizio, l'appaltatore ha l'obbligo preventivo della verifica dei luoghi, nonché di istruire adeguatamente i lavoratori per i comportamenti da adottare fornendo adeguate lampade di emergenza o realizzando apposito impianto di illuminazione provvisoria se necessario. Al termine delle operazioni i luoghi vanno lasciati nelle condizioni di non creare pericolo per i futuri lavoratori o per i terzi (ad esempio cavi elettrici scoperti sotto carico).

Diposizione 2

Nell'eventuale uso di fiamma mediante preparati in infiammabili, il personale incaricato avrà cura di adottare tutte le misure di prevenzione e precauzionali per evitare qualsiasi evento pericoloso. E' fatto obbligo all'appaltatore di far adottare adeguate misure di tutela, nell'eventuale uso di fiamme libere o altre sostanze e preparati infiammabili, nello svolgimento di lavori che possono interessare locali ed aree soggette ad emissione di vapori o, nel caso limite, ad esplosione. In tali casi è obbligo di verificare preventivamente la presenza di reti elettriche e del gas nelle immediate vicinanze. Eventuali altre situazioni critiche o anomalie che dovessero verificarsi durante lo svolgimento dei lavori e non previste dal presente documento, dovranno essere oggetto di specifiche misure condivise nell'ambito del coordinamento dei lavori.

Disposizione 3

I lavoratori per conto dell'appaltatore, avranno cura di procedere con estrema cautela e attenzione con le modalità e in attuazione delle procedure di lavoro più adeguate al tipo di intervento da svolgere e dovranno operare utilizzando gli appositi Dispositivi di Protezione Individuale: scarpe antinfortunistiche, guanti, caschi, idoneo abbigliamento da lavoro, eventuali mascherine per quanto previsto dalla scheda tecnica e di sicurezza dei materiali prodotti e/o di tutti gli altri prodotti presenti in loco, protettori auricolari, dispositivi anti vibrazione. Nell'uso della fiamma libera obbligatorio la copertura delle parti scoperte: faccia e mani. Per i lavori in esterno, è

fatto divieto di operare in condizioni atmosferiche particolarmente avverse. L'uso dei prodotti chimici e tossici è vietato nelle giornate particolarmente ventose. In particolare per quanto riguarda li lavori ed i servizi che prevedono l'impiego di prodotti specifici solidi o diluiti in acqua da applicare pervia aerea, dovranno essere usati tutti gli accorgimenti previsti dal produttore per evitare processi di intossicazione alle persone ed agli animali. Prima si spargere i prodotti, i luoghi andranno opportunamente vagliati ed esaminati: gli utenti e gli operatori di altre imprese appaltatrici per conto dell'Azienda dovranno essere preventivamente informati delle operazioni da svolgere, della durata dei lavori (anche giornaliera) e del periodo di tempo in cui si prevede siano ripristinate le normali condizioni ambientali. Per tutto quanto non contemplato nella presente disposizione si fa riferimento agli obblighi contenuti del DVR dell'appaltatore relativo ai rischi specifici e nel POS appositamente redatto.

Disposizione 4

L'impresa, negli accessi alle aree di parcheggio libere o eventualmente riservate per i propri mezzi e automezzi, avrà cura di seguire i percorsi indicati e comunque rispettando le buone prassi del codice della strada, mai superando i limiti di velocità segnalati avendo cura di procedere con estrema cautela e attenzione nel rispetto del patrimonio dell'Agenzia e dei mezzi degli operatori in azione.